

REGOLAMENTO SULLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI DI CUI ALL'ART. 17 DEL C.C.N.L. 22/01/2004 PER IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 30 novembre 2017 in vigore dal 30 dicembre 2017.

Articolo 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità attuative per l'utilizzo delle risorse destinate annualmente con deliberazione della Giunta del Comune di Ponsacco al fondo di assistenza e previdenza integrativa costituito a favore degli addetti al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Ponsacco ex art. 208, comma 4, del D.Lgs. n. 285/1992, e s.m.i.e.

Articolo 2 – Finalità

Le risorse di cui al presente Regolamento, sono destinate esclusivamente alle finalità assistenziali e previdenziali del richiamato art. 208 del C.d.S. e saranno utilizzate per stipulare accordi e polizze che assicurino assistenza e previdenza integrativa.

Articolo 3 – Beneficiari

Per le finalità di cui all'art. 2 sono beneficiari del fondo i dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Ponsacco, inquadrati ad un profilo professionale dell'area della Vigilanza ai sensi della Legge quadro n. 65/1986 e s.m.i. con le seguenti precisazioni:

- il personale con rapporto di lavoro part-time ha diritto ad una quota calcolata sulle effettive ore di presenza in Servizio;
- per il personale neo assunto il beneficio decorre dal termine, con esito positivo, del periodo di prova;
- il personale che vanta almeno 180 giorni di Servizio di Vigilanza a tempo indeterminato nell'anno in cui vengono destinate le somme di cui trattasi;
- la quota sarà determinata in ragione di dodicesimi dell'importo annuo, sulla base dei mesi di Servizio computabili ed il dipendente avrà diritto al dodicesimo, qualora maturato nei primi 15 gg del mese;
- il personale assunto tramite l'istituto della "mobilità" fra Enti avrà diritto alla quota individuale in ragione di dodicesimi dell'importo annuo, sulla base degli effettivi mesi di Servizio prestato presso il Corpo di Polizia Municipale di Ponsacco;
- il personale che cessa dal Servizio o passa ad altro profilo professionale in corso d'anno, avrà diritto alla quota rapportata in dodicesimi dell'importo annuo, sulla base dei mesi di Servizio svolti ed avrà diritto al dodicesimo qualora la cessazione avvenga dopo il 15° giorno del mese;

2. Il Comune di Ponsacco provvederà a sospendere il versamento della quota individuale annuale in tutti i casi in cui il dipendente sospenda la prestazione lavorativa anche se con diritto alla conservazione del posto di lavoro per:

- aspettativa per motivi personali non retribuita;
- sospensione dal servizio o sospensione cautelare;
- distacco sindacale retribuito e non;
- congedo straordinario retribuito (legge 104/92)
- distacco e/o comando presso altro Ente;

3. L'obbligo contributivo del Comune di Ponsacco ha comunque termine con la cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente per collocamento a riposo, dimissioni o altra causa.

Articolo 4 – Finanziamento e conferimento delle quote al Fondo Previdenza

1. Il fondo di cui al presente Regolamento è finanziato con una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada da destinare, ai sensi dell'art. 208 CdS, a forme di assistenza e previdenza integrativa per il personale dell'area vigilanza. La quota per la destinazione dei proventi è determinata annualmente con delibera della Giunta del Comune di Ponsacco.

2. Il Comune di Ponsacco, in virtù di quanto previsto dal precedente art. 2, ha destinato, per l'anno 2017, una somma individuale di €. 850,00 (Ottocentocinquanta/00) per le finalità riguardanti la previdenza complementare.

3. Per le annualità successive la Giunta del Comune, nell'ambito del provvedimento di destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al C.d.S., individuerà, previa informazione preventiva alle R.S.U., le somme da destinare sia alla previdenza complementare che all'assistenza sanitaria in caso di infortunio sul lavoro, da determinare nel rispetto dei vincoli in materia di contenimento della spesa di personale, tenendo conto del numero dei dipendenti in servizio, dell'importo individuale di cui al comma 2 del presente articolo e dei proventi annualmente determinati. Sarà cura del Responsabile della regolarità tecnica del citato provvedimento di Giunta Comunale di Ponsacco trasmettere il provvedimento stesso all'Organismo di Gestione; nella determinazione della quota individuale si dovrà tenere conto anche all'adeguamento ISTAT previsto dal comma 3 dell'art. 195 del C.d.S.).

4. A partire dall'anno 2018 sarà attivata una polizza assicurativa infortuni a favore degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale.

5. Il Comune di Ponsacco provvede ad iscrivere le risorse finanziarie necessarie nel proprio bilancio annuale, individuando apposito capitolo di spesa, ai sensi dell'art. 393 DPR 495/1992 recante il "Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada".

6. Il Responsabile – Comandante Corpo di Polizia Municipale provvederà ad impegnare e liquidare le risorse disponibili a favore degli istituti bancari o assicurativi selezionati ed a curare la gestione delle relative convenzioni.

7. Le quote pro-capite sopra individuate sono conferite al fondo in proporzione alla prestazione lavorativa secondo i criteri di cui all'art. 3 comma 1.

8. Le eventuali economie di spesa rilevate a consuntivo saranno riattribuite al fondo dell'anno successivo.
9. Il versamento al soggetto gestore della forma di previdenza complementare sarà effettuato entro il mese di marzo dell'annualità successiva a quella dell'esercizio finanziario nel quale la somma è stata impegnata.

Articolo 5 – Vincolo di destinazione

1. Le somme di cui al fondo suddetto sono liquidate direttamente al soggetto gestore della forma di previdenza complementare in unica soluzione, l'anno successivo a quello di riferimento.
2. Non è possibile liquidare somme direttamente ai dipendenti, nemmeno per il rimborso di versamenti fatti da essi al soggetto gestore della forma di previdenza complementare.

Articolo 6 - Forme di Previdenza Complementare e Assistenza

1. Le forme di previdenza complementare vengono realizzate mediante:
 - A) adesione al fondo chiuso di comparto denominato "FONDO PERSEO";
 - B) adesione ai fondi di previdenza complementare costituiti da fondi aperti previsti dal D.Lgs. n.252/2005 e s.m.i. attuati da soggetti a ciò abilitati secondo la citata disciplina (soggetti assicurativi, bancari o società di gestione del risparmio).
2. Il Comitato di Gestione, curerà un'indagine di mercato per l'individuazione del soggetto gestore del fondo di cui al punto B) del comma precedente.
3. Ciò premesso, il Comitato di gestione, pur avendo piena facoltà di decisione in merito all'impiego delle somme, dovrà prevedere l'accoglimento di eventuali istanze pervenute dai dipendenti di adesione a fondi pensione diversi da quello da esso prescelto, anche se la richiesta pervenisse da una sola persona (opzione della libera scelta).
4. Le forme previdenziali indicate sono tra loro alternative; il dipendente dovrà optare per l'adesione ad una delle forme previdenziali previste secondo le modalità previste dal presente Regolamento e dagli strumenti di regolazione fondi.
5. Ciascun dipendente, presa visione del regolamento del fondo selezionato di cui al punto B) dovrà manifestare espressamente la volontà di adesione.
6. Ove lo strumento finanziario selezionato abbia diverse linee di investimento, il dipendente è libero di aderire alla linea più confacente alla propria condizione e di cambiarla successivamente assumendosi gli eventuali costi previsti per l'operazione.
7. Le forme di assistenza dovranno essere individuate tra le polizze assicurative che presentino caratteristiche confacenti con le particolari tipologie di rischio connesse alle attività degli operatori della Polizia Municipale. (D.M. Del 2008)

Articolo 7 - Cessazioni rapporti di lavoro e Garanzie per il dipendente

1. Nell'ambito del fondo PERSEO di cui all'art. 6 lett. A) si prevede:

- l'obbligo contributivo del Comune di Ponsacco termina alla cessazione per qualunque causa del rapporto di lavoro;
- in caso di passaggio del dipendente, sempre all'interno del Comune di Ponsacco, in profili professionali diversi da quelli di vigilanza, la contribuzione del Comune di Ponsacco sarà definita in maniera analoga a quanto già in essere per altri dipendenti che abbiano aderito al fondo Perseo e secondo la disciplina vigente;
- il fondo Perseo garantisce tutte le prestazioni e facoltà definite nell'apposita nota informativa reperibile sul sito.

2. Nell'ambito previdenziale aperto di cui all'art. 6 lett B) si prevede:

- l'obbligo di garantire la possibilità di trasferire le posizioni individuali al fondo Perseo;
- l'obbligo contributivo del Comune di Ponsacco termina alla cessazione per qualunque causa del rapporto di lavoro o per passaggio del dipendente in profili professionali diversi da quelli di vigilanza ovvero a seguito di mobilità esterna.

3. Il fondo previdenziale aperto di cui all'art. 6 lett. B) dovrà prevedere per le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Ponsacco le caratteristiche previste dal D.Lgs. n. 252/2005 ed in particolare la facoltà di:

- proseguire la partecipazione al fondo su base personale;
- trasferire la propria posizione presso altro fondo previdenziale;

al raggiungimento dei requisiti pensionistici sia liquidabile un capitale e/o una rendita, a scelta dell'aderente, nei termini indicati dal regolamento della forma previdenziale prescelta; in caso di premorienza, prima della prestazione pensionistica, il montante maturato sarà riscattato immediatamente dagli aventi diritto.

Articolo 8 - Contribuzioni Individuali volontarie

1. Sarà data facoltà a ciascun iscritto al fondo previdenziale aperto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari secondo il regolamento dello strumento selezionato.
2. Le modalità dei versamenti volontari per gli aderenti al Fondo Perseo sono definiti nella nota Informativa e regolata dalla disciplina vigente.

Articolo 9 - Erogazione somme del singolo dipendente

1. In caso di adesione al fondo Perseo l'erogazione delle quote pro-capite è comunque subordinata all'adesione attiva al fondo stesso secondo le modalità previste dalla disciplina vigente; il dipendente dovrà presentare apposita richiesta al fondo Perseo di versare, in aggiunta alle ordinarie quote contributive, anche la quota delle risorse di cui al presente Regolamento secondo il modulo appositamente predisposto (versamenti 208). Le modalità di versamento delle quote procapite saranno definite sulla base delle istruzioni fornite dal fondo Perseo.
2. In caso di adesione da parte del singolo dipendente al fondo aperto, l'erogazione delle quote procapite stabilite dal presente accordo avverrà con le modalità indicate dal fondo aperto scelto.

DISPOSIZIONI E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI GESTIONE

Articolo 10 Istituzione

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto con l'art. 17 CCNL 22.01.2004, dall'art. 55 del CCNL del 14.09.2000 e dell'art. 11 della L. 300/1970, con il presente Titolo e regolata l'attività del Comitati di Gestione delle risorse destinate a finalità previdenziali da farsi ricadere in capo agli operatori di Polizia Municipale, così come disposto dall'art. 208 commi 2 e 4 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.

Articolo 11 – Composizione ed elezione

1. Il Comitato di Gestione si compone di tre membri scelti con i seguenti criteri:
 - 2 (due) componenti sono designati dalla RSU, scelti tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, tenendo conto delle sigle sindacali presenti all'interno dell'Ente;
 - 1 (un) componente nominato in rappresentanza dell'Ente che viene individuato nella figura del Responsabile – Comandante Corpo Polizia Municipale o suo delegato.
2. In caso di dimissioni dalla carica o cessazione dal rapporto di lavoro la RSU provvederà a designare il sostituto; i subentranti restano in carica sino alla conclusione del mandato triennale originario del Comitato.

Articolo 12 - Funzionamento e durata

1. Il Comune di Ponsacco assicura gli idonei strumenti necessari al funzionamento del Comitati di Gestione.
2. La sede del Comitato è individuata presso la sede del Comune di Ponsacco e nel caso di temporanea, indisponibilità, l'Amministrazione provvederà ad individuare una sede alternativa.
3. I componenti del Comitato di Gestione durano in carica tre anni e possono essere ridesignati alla scadenza.
4. Per la validità delle riunioni deve essere presente la maggioranza dei componenti; nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei presenti.
5. Le sedute del Comitato sono aperte a tutto il personale dell'area della vigilanza e alle R.S.U., nel rispetto della normativa sulla privacy.
6. Delle decisioni assunte il Comitato redige apposito verbale, a cura di un segretario scelto tra i componenti, che deve essere trasmesso all'Amministrazione e messo a disposizione degli operatori di polizia municipale.

Articolo 13 – Compiti del Comitato di gestione

1. Il Comitato di Gestione, nell'ambito dell'autonomia contrattualmente riconosciuta:
 - individua il soggetto gestore della forma di previdenza integrativa e assistenza nel rispetto delle norme vigenti;
 - vigila sulla corretta e conveniente gestione del Fondo di previdenza e assistenza;

- verifica il corretto versamento delle quote al Fondo di previdenza selezionato ed alla polizza assicurativa scelta;
- può promuovere e/o aderire ad iniziative tese al miglior raggiungimento delle finalità d'investimento delle risorse da destinare al Fondo.

Articolo 14 – Individuazione del soggetto gestore

1. Il Comitato di Gestione individua il soggetto gestore della forma di previdenza complementare tra gli intermediari abilitati ai sensi della normativa vigente.
2. Il Comitato dovrà tenere conto della affidabilità del soggetto e dei prodotti offerti, con particolare riguardo alla possibilità che il soggetto gestore consenta una scelta tra diverse linee di investimento, e che al personale sia consentita la libera scelta.
3. Gli strumenti di previdenza complementare dovranno essere selezionati tra i prodotti che abbiano almeno una linea di investimento con le seguenti caratteristiche:
 - capitale garantito;
 - rendimento minimo annuo garantito;
 - eventuali costi di sottoscrizione, cessazione e trasferimento;
 - condizioni di recesso;
 - riscatto e anticipazioni nelle ipotesi previste dalla legge in materia;
 - diritto ad una prestazione previdenziale, alla data del collocamento a riposo del dipendente, costituita da un capitale e/o da una rendita;
 - facoltà per ciascun iscritto di effettuare versamenti integrativi volontari.
4. Gli strumenti assistenziali da prevedere nell'ambito di apposita polizza assicurativa infortuni a favore degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale dovranno prevedere:
 - diaria per ricovero (max 360 giorni per sinistro) di € 30,00;
 - diaria post-ricovero (max 360 gg. Per sinistro) di € 30,00
 - diaria per gessatura (max 360 gg. Per sinistro) di € 30,00
 - spese mediche e farmaceutiche nel limite di € 2.500,00;
5. Il Comitato di Gestione comunica al Comune di Ponsacco il soggetto gestore individuato e tutti i dati necessari per la liquidazione del fondo e la imputazione delle quote agli operatori che dovranno sottoscrivere le adesioni individuali.

Articolo 15 - Adempimenti

1. Il Comitato di Gestione è tenuto annualmente a ricevere, entro il mese di marzo dell'anno successivo, una relazione tecnica di rendicontazione contabile dalla società o ente gestore del fondo.
2. Il Comitato si riunisce di norma due volte all'anno su convocazione disposta dal Dirigente - Comandante Polizia Municipale; il Comandante può altresì convocare le riunioni anche su richiesta motivata di almeno tre componenti del Comitato stesso.
3. Le votazioni sono palesi e devono essere a maggioranza qualificata.

4. I componenti del Comitato di gestione non percepiscono alcun compenso e svolgono le proprie attività al di fuori dell'orario di lavoro.

Art. 16 – Entrata in vigore e norme finali

1. Il presente regolamento sarà pubblicato subito dopo che sia divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione;
2. Quanto contenuto nel presente Regolamento si intende disapplicato al sopraggiungere di norme sovraordinate incompatibili;